

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2011, n. 9-1518

Ferrovia Torino-Ceres. Noleggio automotrici ex SNCB nn. 002 - 003 - 004 - 007 alla Società T.F.T. - Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - Disposizioni.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

con D.Lgs. 19/11/1997 n. 422, così come modificato dal D.Lgs 20/09/1999 n. 400, è stato disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni, dei compiti e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, inerenti, tra l'altro, le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie S.p.A.;

per il combinato disposto dell'art. 8, commi 3 e 4 e dell'art. 12, commi 1 e 2 del sopracitato D.Lgs. n. 422/97, l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle relative risorse alle Regioni avviene a titolo gratuito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo Accordo di Programma da stipularsi con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione interessata;

in data 20/12/1999 è stato sottoscritto fra la Regione Piemonte ed il Ministero dei Trasporti l'Accordo di Programma (A.d.P.), approvato con D.G.R. n. 2-28926 del 17/12/1999, per la definizione del trasferimento previsto dal sopracitato D.lgs. 422/97 modificato ed integrato dal D.lgs. 400/99, delle funzioni amministrative e programmatiche relative, tra l'altro, ai servizi in concessione alla S.A.T.T.I. S.p.A. - Società Torinese Trasporti intercomunali che si intende integralmente richiamato nel presente atto;

ai sensi dell'art. 3 commi dall'1 al 6 dell'A.d.P. è previsto:

a) che i beni, gli impianti, le infrastrutture, concessi in uso dallo Stato alla S.A.T.T.I. S.p.A., sono trasferiti al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione Piemonte;

b) che il vincolo di reversibilità a favore dello Stato, laddove esistente, si intende costituito a favore della Regione Piemonte;

c) che la situazione patrimoniale estimativa al 31/12/1998, riportata nell'allegato 2 all'Accordo di Programma espone una provvisoria distinzione tra beni di proprietà della Società concessionaria soggetti a vincolo di reversibilità a favore dello Stato e beni di proprietà dello Stato o acquisiti con finanziamento statale e concessi in uso per l'esercizio, da trasferire alla Regione;

d) che i soggetti pubblici interessati (il Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica - Ragioneria Generale dello Stato e la Regione), provvederanno, d'intesa tra loro e acquisito al riguardo il parere del Comitato di Verifica e di Monitoraggio, alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale dei beni aggiornata alla data del 31/12/1999;

e) che i suddetti trasferimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 del citato D.lgs. 422/97 sono esentati da ogni imposta e tassa, così come ribadito anche dalla nota prot. n. 19892 del 7/4/2009 a firma del Direttore dell'Agenzia del Territorio;

visto inoltre che il D.P.C.M. del 16/11/2000 intitolato "Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale", preso atto della stipulazione dell'Accordo di Programma con la Regione Piemonte, avvenuta in data 20/12/1999 e, stabilito genericamente che gli Accordi trovino applicazione a decorrere dall'1/1/2001 salvo quanto previsto dagli stessi Accordi in materia di copertura dei disavanzi, ha disposto, quanto ai beni:

1) al comma 1 dell'art. 2 intitolato "Attribuzione delle risorse alle Regioni", che oltre alle risorse finanziarie sono altresì trasferiti alla Regione Piemonte, secondo i termini e le modalità convenute nell'Accordo, i beni e le infrastrutture in uso o in corso di acquisizione presso le ferrovie denominate "Torino-Ceres" e "Canavesana";

2) al comma 2 dell'art. 4 intitolato "Trasferimento delle risorse", che alle singole Regioni sono trasferiti i beni, le infrastrutture in uso o in corso di acquisizione presso le aziende ferroviarie, ovvero ove esistente, il vincolo di reversibilità, sulla base della definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale effettuata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione d'intesa con il Ministero delle Finanze, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con la singola Regione, effettuata entro il 31/12/2001;

3) al comma 6 dello stesso articolo 4, che la consegna di tali beni è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero delle Finanze. Detti verbali costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili, per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni mobili e immobili registrati e per il subentro delle Regioni nei rapporti attivi e passivi riferiti ai beni trasferiti o porzioni di essi;

preso atto che:

con atto di fusione Repertorio 27830 del 23/12/2002 la Società Gruppo Torinese Trasporti (di seguito G.T.T. S.p.A.), risultante dalla fusione delle Società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. è subentrata in ogni rapporto facente capo alle predette Società, contestualmente cessate;

in data 22 dicembre 2006, in esecuzione della D.G.R. n. 19-4748 del 4/12/2006, è stato sottoscritto il verbale provvisorio di trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti, delle infrastrutture della ferrovia Torino/Ceres, nel quale sono stati elencati i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia stessa;

considerato che:

con nota prot. n. 280_8/DEF del 10/1/2011 (acquisita agli atti al prot. n. 164/DB1200 del 13/1/2011) il G.T.T. S.p.A. ha comunicato che la Società T.F.T. – Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. ha chiesto la possibilità di procedere al noleggio a riscatto di n. 4 elettromotrici ex SNCB nn. 002 – 003 – 004 – 007;

il materiale succitato, secondo quanto comunicato dal G.T.T. S.p.A. con nota prot. n. 17258-530/DEF del 14/9/2010 (acquisita agli atti al prot. n. 6753/DB1200 del 21/9/2010 e indirizzata anche alla Direzione Patrimonio e Risorse Umane) rientra tra il materiale rotabile da trasferire dallo Stato alla Regione Piemonte ai sensi del D.P.C.M. 16/11/2000;

con la nota succitata il G.T.T. S.p.A. ha inoltre dichiarato che il materiale di che trattasi non è più strettamente funzionale all'attuale programma di esercizio sulla linea ferroviaria Torino/Ceres ed è quello che presenta i maggiori problemi in rapporto alla regolarità dell'esercizio; inoltre lo stesso non sarà utilizzabile in futuro, stante la normativa vigente, né all'atto dell'interconnessione della rete GTT con la rete RFI né sulla rete GTT medesima;

una volta perfezionato il trasferimento summenzionato dallo Stato alla Regione Piemonte ai sensi del D.P.C.M. 16/11/2000, G.T.T. S.p.A. propone di procedere all'alienazione a favore di T.F.T. S.p.A., delle elettromotrici di che trattasi, consentendo il riscatto delle quote di noleggio versate, a copertura di parte del costo delle elettromotrici stimato dal G.T.T. S.p.A. stesso con nota prot. n. 17258-530/DEF del 14/9/2010 (acquisita agli atti al prot. n. 6753/DB1200 del 21/9/2010 e indirizzata anche alla Direzione Patrimonio e Risorse Umane);

pertanto, ritenuta condivisibile la proposta pervenuta dal G.T.T. S.p.A. sopra illustrata, si propone di assentire al noleggio alla Società T.F.T. – Trasporto Ferroviario Toscano S.p.a da parte del G.T.T. S.p.A. di n. 4 elettromotrici ex SNCB nn. 002 – 003 – 004 – 007 facenti parte dei beni da trasferire dallo Stato a questa Regione, di cui al verbale definitivo di trasferimento in corso di perfezionamento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia Torino/Ceres, nonché di disporre che il ricavato da tale noleggio dovrà essere utilizzato dal G.T.T. S.p.A. per interventi di manutenzione del parco rotabile;

tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.Lgs. 19/11/1997 n. 422, così come modificato dal D.Lgs 20/09/1999 n. 400;

visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 20/12/1999 fra la Regione Piemonte ed il Ministero dei Trasporti per la definizione del trasferimento previsto dal sopraccitato D.lgs. 422/97 modificato ed integrato dal D.lgs. 400/99, approvato con D.G.R. n. 2-28926 del 17/12/1999;

visto il D.P.C.M. del 16/11/2000 intitolato "Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale";

visto il verbale provvisorio di trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti, delle infrastrutture della ferrovia Canavesana di proprietà G.T.T. S.p.A, nel quale sono stati elencati i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia di cui trattasi, sottoscritto il 22/12/2006;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 280_8/DEF del 10/1/2011 (acquisita agli atti della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica al prot. n. 164/DB1200 del 13/1/2011);

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

nelle more del perfezionamento del trasferimento definitivo dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia Torino/Ceres, di assentire al noleggio alla Società T.F.T. – Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. da parte del G.T.T. S.p.A. di n. 4 elettromotrici ex SNCB nn. 002 – 003 – 004 – 007, non più funzionali all'attuale programma di esercizio sulla linea Torino/Ceres;

di disporre che il ricavato da tale noleggio dovrà essere utilizzato dal G.T.T. S.p.A. per interventi di manutenzione del parco rotabile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)